



SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO
E DEGLI INSEDIAMENTI STORICI
IL RESPONSABILE
GIANCARLO POLI

PG/2010/0187726
del 22/07/2010

Alla Città di Imola
Servizio Pianificazione Urbanistica
Via Cogne 2
40026 IMOLA (BO)

Oggetto: Risposta a richiesta di parere in merito al Rio Goccianello.

In risposta alla nota del 17 giugno 2010, prot. n. 30285, si rileva quanto segue.

A differenza di quanto affermato dalla nota di codesto Comune, con la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 19 marzo 1986, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 77 del 9 giugno 1986, la Regione Emilia-Romagna aveva individuato i corsi d'acqua rilevanti ai fini paesaggistici, e non quelli irrilevanti come richiesto dall'art. 1-quater della L. 8 agosto 1985, n. 431. Successivamente, con la deliberazione del Consiglio regionale n. 2620 del 29 giugno 1989, di adozione del P.T.P.R., a seguito dell'entrata in vigore del regime di salvaguardia delle previsioni del piano regionale, si dava atto del contestuale venire meno dell'efficacia delle disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 596 del 1986.

Ciò non toglie, che, ai fini dell'applicazione della procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si dovesse sempre tenere conto della previsione della L. 431 del 1985, la quale prevedeva:

- all'art. 1 l'aggravamento della procedura per gli interventi da realizzare nelle aree relative, tra le altre, ai "fiumi, torrenti e corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri";
- all'art. 1-quater, prevedeva, inoltre, che le Regioni potessero, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, determinare quali dei corsi d'acqua considerati pubblici, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1939, fossero da escludere dal vincolo paesaggistico, a motivo della loro irrilevanza dal punto di vista paesaggistico.

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6049
fax 051.527.6895

Email: paesaggio@regione.emilia-romagna.it
PEC: paesaggio@postacert.regione.emilia-romagna.it

Questa attività di individuazione dei corsi irrilevanti è stata svolta dalla Regione successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 2531 del 2000, all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 490 del 1999, Testo unico in materia di beni culturali e ambientali, che ha riaperto i termini per tale individuazione da parte delle Regioni.

In altre parole, ai fini della accertamento della sussistenza del vincolo paesaggistico sul corso d'acqua in oggetto è necessario verificare se il Rio Goccianello rientra negli elenchi di cui al R.D. n. 1775 del 1939 e non sia stato poi escluso, in tutto o in parte, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2531 del 2000.

Questa verifica è generalmente possibile anche sul nostro sito www.regione.emilia-romagna.it/paesaggio seguendo il seguente percorso: Il piano territoriale paesistico regionale, Fiumi tutelati, e quindi interrogando il database attraverso l'indicazione del nome del corso d'acqua.

Per quanto riguarda lo specifico Rio Goccianello, ecco il risultato della ricerca:

PROVINCIA :	BOLOGNA
Riferimento normativo :	T.U. 11/12/33 N°1775
Numero progressivo :	5
Denominazione del corso d'acqua :	Rio Goccianello e della Rivazza inf_n° 3
Foce o sbocco :	Santerno
Comuni attraversati :	Imola
Tratto del corso interessato dal vincolo :	Dallo sbocco per Km 4 000 verso monte
Annotazioni :	
Eventuali rilievi :	
Esclusione regionale (Del. G.r. n°2531/2000):	Imola
Tratto escluso :	Dall'origine all'abitato di Magrone
Motivazione dell'esclusione :	Tratto profondamente degradato ed alterato sotto il profilo ambientale e paesaggistico
Riconferma del vincolo :	
Osservazioni :	

Come si evidenzia, quindi, il corso del Rio è vincolato per una parte (Dallo sbocco per Km 4 000 verso monte) fin dal 1985, mentre è stato escluso dal 2000 in avanti per un tratto considerato irrilevante ai fini paesaggistici (Dall'origine all'abitato di Magrone).

Si ritiene pertanto da quanto detto che l'intervento realizzato nell'area del corso d'acqua sia da assoggettare ad accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i.):

- se è stato realizzato nel tratto del corso d'acqua assoggettato a vincolo ope legis ai sensi dell'art. 1-quater della L. n. 431 del 1985 (oggi art. 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i.);
- se è stato realizzato prima del 2000 nella parte poi esclusa dal vincolo ai sensi della citata deliberazione regionale n. 2531 del 2000.

Ove si trattasse, al contrario, di intervento realizzato dopo il 2000 nell'area esclusa, non sarebbe richiesta l'applicazione della procedura di verifica della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167.

Cordiali saluti.

Dott. Giancarlo Poli